

■ **Abbuoni** art. 2425bis codice civile

Riduzione del prezzo di un bene o di un servizio concesso dal venditore.

In uso nella pratica commerciale e contabile vengono calcolati in misura percentuale sul valore complessivo di una vendita di merci o di una prestazione di servizi, in corrispondenza di differenze qualitative o quantitative che non alterino comunque la destinazione dei beni o dei servizi acquistati.

Ai fini fiscali, la concessione di un abbuono determina il rilascio di una *nota di accredito* (v.).

In contabilità gli abbuoni compaiono:

- nella contabilità dell'acquirente, come abbuoni attivi, nella sezione avere, rappresentando una rettifica di costi;
- nella contabilità del venditore, come abbuoni passivi, nella sezione dare, rappresentando una rettifica di ricavi.

Nel conto economico gli abbuoni non compaiono; sia i ricavi che i costi devono essere indicati al netto degli eventuali abbuoni.

■ **ABC [ACTIVITY BASED COSTING - CALCOLO DEI COSTI PER ATTIVITÀ]**

Metodologia di calcolo dei costi che, partendo da una visione dell'azienda come sistema di attività logicamente collegate attraverso processi interfunzionali (ACTIVITY - BASED MANAGEMENT - ABM) e nell'ambito di un più vasto sistema di contabilità direzionale basato sulle *attività* (ACTIVITY - BASED INFORMATION SYSTEM), è focalizzata sulla determinazione del costo di prodotto.

Le attività sono definite come «quell'insieme di azioni o di compiti elementari che hanno per obiettivo quello di erogare un servizio o produrre un output tangibile» come, ad esempio, un semilavorato o un componente di un prodotto; la loro interrelazione in sequenza logica, finalizzata al conseguimento di un prodotto o di un servizio, dà luogo ai processi aziendali (o transfunctional process) che consumano risorse e quindi generano costi. L'analisi e il controllo

delle attività e dei processi aziendali è oggi considerata indispensabile per determinare più accuratamente i costi di prodotto e, quindi, per fornire informazioni utili a supporto dell'attività direzionale.

Per applicare questo metodo l'impresa deve individuare i processi fondamentali che creano valore per il cliente, scomporre detti processi in attività e, infine, definire i generatori di costo o *cost drivers* (v.).

Nello specifico si tratta di una particolare metodologia di *full costing* (v.) a basi multiple che cerca di rendere meno soggettiva la ripartizione dei costi fissi attraverso una comprensione delle cause che li originano, per poterli identificare meglio e gestire in modo più efficace ed efficiente.

Per introdurre un processo di determinazione del costo di prodotto secondo l'ABC, si possono indicare le seguenti fasi:

- si definiscono le attività e il conseguente piano dei conti (*activity cost pool*);
- si attribuiscono alle attività i costi specificatamente e oggettivamente ad esse attribuibili; si tratta di determinare le risorse assorbite dalle diverse attività attraverso gli indicatori di impiego delle risorse (*resource driver*) come possono essere le ore uomo, le ore macchina, le percentuali di utilizzo;
- si individuano le cause di fondo (eventi, circostanze o condizioni prevalenti), di natura operativa, gestionale o ambientale, che determinano la presenza di una certa attività in un certo processo; si procede ad una loro quantificazione ottenendo le determinanti di costo, definite cost drivers;
- si calcola il costo delle singole attività per unità di cost driver, dividendo il costo totale dell'attività per il numero dei cost driver trovati;
- se lo si ritiene necessario, si può anche imputare a cascata, attraverso prescelti cost driver, i costi delle attività di supporto che non si reputa possibile imputare direttamen-

te al prodotto, alle attività di fabbricazione e di vendita; tali sono le attività destinate a far funzionare la struttura aziendale nel suo complesso (*facility level activities*);

- si imputano i costi totali delle singole attività ai prodotti, moltiplicando il costo per unità di cost driver per il valore che il cost driver assume con riferimento al prodotto oggetto di calcolo. I risultati ottenuti utilizzando il metodo ABC sono ribaltati rispetto ai valori trovati con i sistemi tradizionali di riparto.

■ ABI [ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA]

È la principale istituzione di rappresentanza di primo grado delle banche: è stata costituita nel 1919. Statutariamente svolge due principali funzioni:

- rappresenta gli interessi del settore bancario presso il Governo, la *Banca d'Italia* (v.) ed il Parlamento;
- fornisce consulenza legale, tributaria, amministrativa e di informazione alle banche associate.

L'ABI promuove iniziative dirette alla crescita equilibrata ed efficiente del *sistema bancario* (v. *Banca*) e finanziario, in un'ottica concorrenziale coerente con la normativa nazionale e dell'Unione europea. Infine, rappresenta il sistema creditizio italiano a livello internazionale. Organi principali dell'ABI sono la Presidenza, l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo, i Proviviri, il Direttore generale e il Collegio dei Revisori.

■ ABM [ACTIVITY BASED MANAGEMENT]

Strumento del *cost management* che punta ad un continuo miglioramento del grado di efficienza dell'impresa, attraverso un processo di ottimizzazione delle attività aziendali.

Basandosi sui dati forniti dall'*ABC* (v.), si perviene all'analisi delle singole attività aziendali e quindi all'individuazione di attività:

- che creano valore, le quali vanno ulteriormente potenziate;
- che non creano valore, le quali, se non costituiscono attività strategiche vanno eliminate o, se opportuno, esternalizzate.

■ A breve

Operazioni economiche che sono destinate a giungere a termine entro 18 mesi.

Espressioni equivalenti sono *a breve termine* e *nel breve periodo*.

■ ABS [ASSET BACKED SECURITIES]

Strumenti finanziari (v.) emessi sulla base di operazioni di cartolarizzazione (v. *Cartolarizzazione dei crediti*) realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di crediti pecuniari, sia presenti che futuri, o di altre attività. Le somme relative ai debiti ceduti sono destinate dalla società cessionaria al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari emessi dalla stessa società o da altra società ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione di cartolarizzazione.

Requisiti per l'emissione: *rating* (v.) minimo: BBB - certificato da S&P's, emissione minima 50 milioni di euro, obbligo di assicurare la liquidità di titoli, obbligo di diffusione adeguata dell'informazione.

■ Abuso di posizione dominante art. 102

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; art. 3 L. 10-10-1990, n. 287

Per posizione dominante si intende una posizione di potenza economica tale da consentire all'impresa che la detiene di vanificare una posizione di effettiva concorrenza sul mercato di riferimento e di assumere decisioni, relative ai rapporti con la clientela, indipendenti sia dai comportamenti dei concorrenti che dalle aspettative dei consumatori.

In particolare, si ha posizione dominante sul mercato quando una o più imprese possono influire in misura sostanziale sulle decisioni di altri agenti economici mediante una strategia indipendente, sottraendosi così ad una concorrenza effettiva. La possibilità di fissare i prezzi a proprio piacimento è senz'altro l'indizio più sicuro dell'esistenza di una posizione dominante. Non è necessaria, invece, l'esistenza di un vero e proprio *monopolio di fatto*: non occorre, cioè, che sia stata effettivamente eliminata ogni concorrenza, bastando la possibilità per una o più imprese di eliminare dal mercato, a proprio piacimento, le imprese concorrenti.

L'assunzione di una posizione dominante è dunque vietata solo quando viene sfruttata abusivamente.

L'art. 102 TFUE e la normativa italiana (v. *Antitrust*) vietano l'abuso di posizione dominante

da parte di una o più imprese all'interno del mercato nazionale nella misura in cui sia pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri e specificano, *con elencazione non tassativa*, che esso si realizza:

- *impedendo* prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- *impedendo o limitando* la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il processo tecnologico, a danno dei consumatori;
- *applicando*, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare ingiustificati svantaggi per la concorrenza;
- *subordinando* la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

■ **Accadimenti di gestione**

Fatti riguardanti sia i rapporti amministrativi tra l'azienda e le *terze economie* (v.) aventi rilevanza contabile in quanto oggetto di singoli articoli in *partita doppia* (v.) sul *libro giornale* (v.), sia le attività interne inerenti i processi di trasformazione, non aventi rilevanza contabile, pur se oggetto di studio della *contabilità gestionale* (v.).

■ **Accantonamento** artt. 2423bis e ss. *codice civile*; art. 109 D.P.R. 22-12-1986, n. 917

Operazione contabile mediante la quale vengono imputate a carico del reddito d'esercizio quote di costo attribuibili all'esercizio la cui manifestazione finanziaria si verificherà in un esercizio futuro. Tali quote sono relative ad operazioni di cui è certa la manifestazione finanziaria ma è indeterminato l'importo e la data del pagamento, oppure è incerto anche il verificarsi dell'evento stesso. I costi in oggetto sono misurati da *valori finanziari* (v.) presunti, denominati fondi per rischi ed oneri. Non devono essere considerate *fondi rischi* (v.) le rettifiche di poste dell'attivo patrimoniale che riguardano specifici fondi di svalutazione (fondo svalutazione crediti e fondo rischi su crediti). La determinazione dell'accantonamen-

to avviene su basi presunte, stimate in ragione dei rischi in corso che potrebbero determinare impegni verso terzi.

I fondi accantonati sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale.

Non costituiscono accantonamenti le quote dell'utile netto di esercizio non prelevate e destinate (mediante la costituzione dei cosiddetti fondi di riserva) ad accrescere il capitale proprio originario.

La misura dell'accantonamento deve avvenire sulla base di norme civilistiche e non fiscali (v. *Bilancio fiscale*).

Ai fini fiscali i componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati a conto economico relativo all'esercizio di competenza. L'art. 109, co. 4 del TUIR stabilisce, tuttavia, che sono deducibili anche i componenti imputati a conto economico l'esercizio precedente e i componenti che, pur non essendo imputati al conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge.

■ **Accertamento con adesione** D.L. 30-9-1994, n. 564, conv. in L. 30-11-1994, n. 656; D.Lgs. 19-6-1997, n. 218; L. 27-12-1997, n. 449; L. 13-12-2010, n. 220

Istituto che consente la rapida definizione dei provvedimenti di rettifica o accertamento redatti dagli Uffici finanziari in materia di imposte dirette, IVA, imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale e tributi locali.

È una forma di accertamento in un unico atto in contraddittorio con l'interessato e, in quanto definitivo, non alimenta il *contenzioso tributario* (v.).

Introdotta dal D.L. 564/94, ha subito molteplici modifiche sino all'emanazione del D.Lgs. 19-6-1997, n. 218 che ne ha innovato sensibilmente la disciplina rendendola conforme a quella della *conciliazione giudiziale* (v.).

La nuova normativa, entrata in vigore dal 1° agosto 1997, è accessibile a tutti i contribuenti e si estende a tutte le tipologie di reddito.

L'accertamento con adesione comporta:

- l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo fatta eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni e di quelle relative alla

mancata, incompleta o non veritiera risposta ai questionari degli uffici finanziari;

- l'esclusione dall'applicabilità di sanzioni penali, salvo che per quelle previste per i reati di falso e frode fiscale nonché di omesso versamento di ritenute;
- la chiusura totale della controversia salvo casi tassativamente determinati.

La procedura si perfeziona con il versamento delle somme dovute che può avvenire anche in forma rateale (v. anche *Adesione ai verbali di constatazione*; *Definizione degli inviti al contraddittorio*).

■ **Accertamento del passivo** artt. 92-103 R.D. 16-3-1942, n. 267

È una fase essenziale della procedura concorsuale finalizzata all'individuazione dei crediti che devono essere soddisfatti con i beni del fallimento.

In questa fase il curatore procede all'identificazione dei creditori del fallito e dei titolari di diritti reali o personali su beni che rientrano nel patrimonio fallimentare e li avvisa che possono chiedere il riconoscimento dei loro diritti.

Nella sentenza dichiarativa di fallimento è assegnato un termine entro cui i creditori possono presentare in cancelleria le domande di insinuazione al passivo, affinché i loro crediti possano essere soddisfatti sui beni che costituiscono il patrimonio del fallito (cd. massa attiva).

I titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o nel possesso del fallito presentano domanda di restituzione o rivendicazione dei beni al fine di sottrarli al patrimonio del fallito, individuando così la massa attiva destinata al soddisfacimento dei creditori concorsuali.

A seguito dell'esame di tutte le domande, il curatore predispose il progetto di stato passivo con cui indica i crediti che ritiene di ammettere e quelli che ritiene di non dover ammettere in tutto o in parte, rassegnando per ciascuno le proprie motivate conclusioni.

La verifica del passivo, quindi, ha carattere strumentale rispetto alla successiva fase della liquidazione dell'attivo.

■ **Accertamento di entrata**

Fase della gestione del bilancio pubblico in cui sorge il diritto alla riscossione di un credito.

■ **Accertamento d'imposta** D.P.R. 29-9-1973, n. 600; D.P.R. 26-10-1972, n. 633; D.Lgs. 9-7-1997, n. 241; D.P.R. 22-7-1998, n. 322

Consiste nel compimento di quegli atti necessari per l'identificazione e la valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che concretizzano il *debito d'imposta* (v.).

Attraverso l'accertamento, espletabile entro precisi termini di decadenza, si perviene all'*individuazione* del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta (*soggetto passivo*), alla determinazione della *base imponibile* (v.) e del debito di imposta ed a rendere esigibile tale debito.

È un elemento indispensabile dell'imposizione tributaria e, quindi, costituisce una condizione per l'esigibilità del credito.

In linea di massima, si attua in due modi:

- mediante dichiarazione (v. *Dichiarazione dei redditi*) dello stesso contribuente, controllata ed eventualmente rettificata dall'ente impositore;
- mediante *accertamento d'ufficio* da parte dello stesso ente impositore. In questa seconda ipotesi l'Ufficio determina il reddito del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti.

A seconda delle modalità con cui viene espletato, l'accertamento d'ufficio può essere di vari tipi (*analitico, sintetico, induttivo*). Per tale forma di accertamento gli uffici si avvalgono, di norma, dei dati inseriti nell'*anagrafe tributaria* (v.) e delle notizie acquisite direttamente presso il contribuente tramite *accessi* (v. *accesso*), *ispezioni fiscali* (v.) e *verifiche fiscali* (v.) o indirettamente. Gli uffici possono notificare al contribuente anche un *accertamento parziale*, sulla base di dati in possesso dell'anagrafe tributaria o di segnalazioni pervenute dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni o risultanti dagli *studi di settore* (v.).

L'accertamento parziale non esclude la possibilità di successivi controlli di carattere generale.

■ **Accertamento fiscale** (v. *Accertamento d'imposta*)

■ **Accesso** art. 52 D.P.R. 26-10-1972, n. 633; art. 33 D.P.R. 29-9-1973, n. 600; art. 12 L. 27-7-2000, n. 212

In campo fiscale tale termine indica l'operazione posta in essere dall'organo accertatore,

che si introduce nei luoghi in cui deve essere compiuta l'attività di controllo.

È questo il primo atto dell'indagine amministrativa che può essere espletata attraverso *ispezioni fiscali* (v.) o *verifiche fiscali* (v.).

Il potere di accesso può essere esercitato in tutti i luoghi in cui il contribuente svolge attività commerciale, agricola, artistica o professionale. Se deve essere effettuato in altri luoghi (abitazioni, circoli privati etc.), deve essere autorizzato dal Procuratore della Repubblica competente. Disposizioni particolari, infine, sono dettate per l'accesso presso banche e uffici postali al fine di acquisire notizie su singoli clienti.

Al fine di regolamentare l'attività di verifica, l'art. 12 dello *Statuto del contribuente* (v.) dispone che accessi, ispezioni e verifiche vadano effettuati sulla base di effettive esigenze di indagine e in modo da non recare danno o turbativa all'attività del contribuente.

■ **Accettazione cambiaria** artt. 26-34 R.D. 14-12-1933, n. 1669

È l'atto negoziale con cui il trattario assume l'impegno incondizionato di pagare la *cambiale* (v.) *tratta* alla scadenza diventando, da semplice designato a pagare, obbligato principale verso tutti i firmatari della cambiale, incluso lo stesso traente. L'istituto dell'accettazione non esiste per il *pagherò*, che è una *promessa* e non un *ordine di pagamento*; l'emittente, nel firmare il *pagherò*, si obbliga cambiariamente in modo diretto.

Nella cambiale-tratta, invece, una persona (*traente*) dà ad un'altra (*trattario*) l'ordine di pagare una certa somma, in forza di un rapporto cd. di *provvista* tra i due soggetti: il traente, in tal modo, assume *ex lege* l'obbligazione di pagare nel caso in cui il trattario non faceva onere all'ordine ricevuto, come se avesse promesso il fatto di un terzo. Il rapporto di provvista, quindi, è per sua natura extracambiario e diventa rapporto cambiario solo con l'accettazione da parte del trattario. Finché la tratta non è accettata, pertanto, non sorge un'obbligazione cambiaria, né vi è un debitore principale cambiario ed il traente, gli eventuali giranti ed i loro avallanti sono soltanto *obbligati di regresso*.

L'accettazione cambiaria, come ogni altra dichiarazione cambiaria, deve risultare dal titolo. Non sono richieste per essa particolari

forme: può essere espressa con le parole *accolto, visto, per accettazione* o altre equivalenti e deve contenere la firma del trattario. La mera sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale come accettazione. Non è necessario, di regola, che essa contenga la menzione del giorno in cui l'obbligazione è assunta. Se però la cambiale è pagabile a certo tempo vista, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta. L'accettazione deve essere *incondizionata*; ogni condizione rende nulla l'accettazione.

Il trattario può limitare la sua accettazione ad una parte della somma cambiaria (*accettazione parziale*).

Se l'accettazione apposta sulla cambiale dal trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, essa si ha per rifiutata.

Se il trattario rifiuta di accettare, il rifiuto deve essere accertato mediante *protesto* (v.); la mancata accettazione dà diritto ad esercitare il regresso anticipato nei confronti dei giranti e del traente.

L'accettazione può essere fatta anche da persona diversa dal trattario (*accettazione per intervento*). La cambiale inoltre può essere accettata da una persona, non precedentemente indicata, su sollecitazione del traente o del girante, per far onore alla firma di costoro (*accettazione per onore*). Tale accettazione può essere però rifiutata dal portatore.

In mancanza totale di accettazione la tratta costituisce un titolo esecutivo solo nei confronti del traente e degli eventuali giranti, in quanto nessuna azione potrà essere effettuata dal possessore del titolo nei confronti del trattario; quindi la tratta diviene esecutiva nei confronti del debitore, solo se il *trattario* diviene anche *accettante*. Il creditore chiederà poi al suo debitore non solo la corresponsione della commissione d'incasso per la riscossione del credito ma anche il rimborso del bollo, essendo lui stesso che acquista e compila il modulo con il bollo regolare, pena la perdita dell'esecutività del titolo.

■ **Accettazione commerciale**

È una tratta (v. *Cambiale*) che accompagna le merci alla consegna e con la quale l'acquirente si impegna al pagamento ad una data prestabilita.

La tratta in questione è valida se concerne un'operazione commerciale specifica e di ammontare determinato.

L'accettazione commerciale può essere condizionale, condizionata, implicita, generale, speciale o parziale.

■ ■ **Accettazione della proposta contrattuale** artt. 1326-1328 codice civile

A norma dell'art. 1326 c.c., il *contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte*. L'accettazione è, appunto, la dichiarazione mediante la quale la parte (*delato*) cui è diretta la proposta manifesta l'intenzione di accoglierla in tutti i suoi elementi.

È una dichiarazione *recettizia* cioè diviene elemento perfezionativo del contratto quando è portata a conoscenza del proponente.

Deve essere *tempestiva e conforme in pieno* a tutte le clausole contenute *nella proposta*: se è anche parzialmente *difforme*, o se giunge a conoscenza del proponente oltre il termine pattuito o ordinariamente necessario, vale solo come *controproposta*.

Essa deve avere la *forma richiesta dal proponente*, per cui non ha effetto se è data in forma diversa; tuttavia, il proponente potrebbe rinunciarvi, accontentandosi dell'adesione manifestata in modo diverso. L'accettazione può essere *revocata* (o ritirata), purché la revoca giunga al proponente prima dell'accettazione stessa.

■ ■ **Accettazione tacita della proposta contrattuale** art. 1327 codice civile

L'art. 1327 c.c. si discosta dalla regola generale secondo cui il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta giunge a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Infatti, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione deve essere eseguita senza accettazione. La *ratio* della norma trova ragione in una particolare esigenza del proponente alla *speditezza della prestazione*, che prevale sul suo interesse ad avere preventiva cognizione dell'avvenuta accettazione.

In questi casi il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha inizio l'esecuzione, *senza necessità di una preventiva risposta dell'accettante*; inoltre, il proponente non potrà revocare

la proposta dopo che l'altra parte abbia iniziato ad eseguire la prestazione richiesta.

L'accettazione tacita, comunque, deve risultare da un *comportamento manifesto ed inequivocabile*.

■ ■ **Accisa** D.Lgs. 26-10-1995, n. 504

Imposta indiretta (v.) che colpisce la merce al momento della produzione (v. *Imposta di fabbricazione*) o dell'importazione oppure in quello di immissione al consumo (v. *Imposte sui consumi*).

Il soggetto tenuto al pagamento dell'accisa è il produttore o venditore, che può rivalersi nei confronti del consumatore (*inciso*) aumentando il prezzo del prodotto colpito. In definitiva l'imposta viene applicata in una fase che precede il consumo ed è a carico delle imprese che partecipano alla produzione, circolazione e commercializzazione del prodotto.

Di conseguenza viene a costituire un costo che entra a far parte del prezzo di vendita e, pertanto, ricade, per un fenomeno di *traslazione dell'imposta* (v.), sul fruitore del bene.

Il termine deriva dal latino *accisa*, traducibile in italiano come *taglia*.

La merce più comunemente venduta con aggravio di accisa è la benzina per autotrazione.

■ ■ **Accollo** art. 1273 codice civile

È il *contratto* (v.) attraverso il quale il debitore (cd. *accollato*) ed un terzo (cd. *accollante*) stabiliscono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro nei confronti del creditore (cd. *accollatario*); rispetto a tale accordo, il creditore rimane estraneo.

L'accollo può essere esterno o interno, a seconda che produca effetti solo tra le parti o anche nei confronti dell'accollatario. Il codice civile disciplina esclusivamente l'accollo esterno.

L'accollo si configura come un contratto a favore del terzo, stipulato tra debitore originario e il nuovo e a favore del creditore del primo, il quale acquista il diritto verso il nuovo debitore immediatamente, senza necessità di aderire alla perfezione dell'accordo tra accollante e accollato.

Occorre inoltre distinguere tra accollo:

— *cumulativo*, che si ha quando il creditore accollatario aderisce all'accollo, ma non dichiara di liberare il debitore, che resta obbligato insieme all'accollante;

— *liberatorio (o privato)*, che si ha quando il debitore originario viene liberato dall'obbligazione.

L'accollo può trovare la sua fonte, oltre che nella volontà delle parti (contratto), anche nella legge (cd. accollo *legale*: es.: art. 967, c. 1 c.c.; art. 2112, c. 2 c.c.; art. 2560, c. 2 c.c.).

Tale contratto trova una certa diffusione nelle vendite immobiliari. Ad esempio, se un costruttore edile ottiene un mutuo per la costituzione di un edificio, il compratore del singolo appartamento può accordarsi col costruttore per accollarsi una parte del mutuo.

■ **Accommodation paper** (v. *Cambiale di favore*)

■ **Acconto**

Versamento di una parte del prezzo di una merce effettuato dall'acquirente al venditore.

Il pagamento dell'acconto ha luogo di solito dopo la conclusione definitiva della *compravendita* (v.) e ad esecuzione parziale della stessa.

■ **Acconto di imposta** D.P.R. 26-10-1972, n. 633; D.P.R. 7-12-2001, n. 435; L. 30-12-2004, n. 311; D.L. 4-7-2006, n. 223, *conv. in L. 4-8-2006, n. 248*

È un versamento d'imposta dovuto da alcune categorie di contribuenti anteriormente alla scadenza del periodo d'imposta a cui il tributo si riferisce. Esso è pari ad una data percentuale dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

Il pagamento dell'acconto d'imposta si inquadra nel sistema di *autotassazione* (v.) previsto per le *imposte dirette* (v.) sul reddito (*IRES* (v.) ed *IRPEF* (v.)) e per l'*IRAP* (v.).

L'acconto da versare per l'*IRPEF* è fissato nella misura del 99% dell'imposta che sarà indicata nella successiva dichiarazione dei redditi. In precedenza la misura dell'acconto *IRPEF* era pari al 98%.

La misura dell'acconto *IRES* è invece pari al 100%.

L'acconto non va versato se l'importo dell'imposta relativa all'anno precedente è inferiore a 51,65 euro per l'*IRPEF* e a 20,66 euro per l'*IRES*. Per la determinazione dell'acconto *IRAP* si seguono le regole stabilite per l'*IRPEF*. Il versamento dell'acconto d'imposta deve essere effettuato in *due rate*, a meno che la somma

da versare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro; in questo caso l'intero importo va versato alla scadenza della seconda rata.

La prima rata deve essere pari al 40% dell'intero acconto dovuto e va versata entro il 16 giugno (o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

La seconda rata (pari al 60% dell'intero acconto) va invece versata entro il 30 novembre o, per i soggetti *IRES*, entro l'undicesimo mese dell'esercizio cui l'imposta fa riferimento per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

ESEMPIO DI CALCOLO

Imposta	€	1.000
Acconto d'imposta (99%)	€	990
1 ^a rata (40% di 990)*	€	396
2 ^a rata (60% di 990)	€	594

* Se l'importo della 1^a rata è inferiore a 103 euro non va versato, ma viene aggiunto alla 2^a rata.

Anche nell'*IVA* (v.) sono previsti acconti di imposta: si tratta sia di versamenti periodici (mensili o trimestrali) che il contribuente *IVA* deve effettuare dopo aver proceduto alla *autoliquidazione dell'imposta* (v.) ed alle apposite annotazioni sulle scritture contabili che di un vero e proprio acconto da versare entro il 27 dicembre di ogni anno, pari all'88% dell'imposta dovuta per il mese di dicembre dell'anno precedente (per i contributi che versano ogni mese) o per l'ultimo trimestre dell'anno precedente (per i contribuenti che versano ogni tre mesi). Se l'acconto non supera 103,29 euro non va versato.

■ **Acconto dividendo** art. 2433bis *codice civile*
Distribuzione di una parte dei dividendi agli azionisti nel corso dell'esercizio e, dunque, anteriormente all'approvazione del bilancio (v. *Dividendo*).

La facoltà di concedere un acconto sul dividendo spettante agli azionisti è subordinata ad alcune condizioni:

- il bilancio della società deve essere assoggettato per legge a revisione legale dei conti;
- lo statuto deve prevedere espressamente tale distribuzione;

- non devono risultare dall'ultimo bilancio approvato perdite relative all'esercizio o ad esercizi precedenti;
- l'ammontare degli acconti non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti alla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili (v. *Fondi di riserva*).

La distribuzione degli acconti è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione. Qualora sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili risultanti dal prospetto, gli acconti già erogati non devono essere restituiti se i soci li hanno riscossi in buona fede.

◆ **Accordi di programma** art. 34 D.Lgs. 18-8-2000, n. 267

Strumenti di cooperazione cui le pubbliche amministrazioni e gli enti locali possono far ricorso allorché la programmazione o l'esecuzione di *interventi* od *opere* coinvolga diversi livelli di governo.

Gli accordi di programma vengono promossi dai Presidenti delle Regioni o delle Province o dai Sindaci che abbiano competenza primaria o almeno prevalente sull'opera da realizzare. Questi possono invitare a partecipare all'accordo i rappresentanti di altre *Regioni* (v.), *Province* (v.), *Comuni* (v.), amministrazioni statali e altri enti od organi pubblici.

Vi sono quindi due categorie di soggetti, quelli *necessari* (cioè almeno uno tra Presidente della Regione, Presidente della Provincia e Sindaco) e quelli *eventuali* (ovvero i rappresentanti degli altri soggetti pubblici interessati all'accordo). Il contenuto necessario dell'accordo, ovvero i suoi elementi essenziali, sono: i *tempi*, le *modalità*, il *finanziamento dell'opera da eseguire* e la *costituzione di un organismo di vigilanza*. Contenuto facoltativo dell'accordo, ovvero suoi elementi accidentali, sono: la previsione dei *procedimenti di arbitrato* e di *interventi surrogatori* per le inadempienze di alcuni soggetti partecipanti, o la variazione di strumenti urbanistici. L'Accordo di programma produce un sostanziale effetto giuridico che è quello dell'*obbligatorietà*

per le parti, l'una verso l'altra, ad ottemperare gli impegni assunti con l'accordo medesimo. Dunque, l'inosservanza degli impegni assunti costituisce inadempimento di obblighi giuridici vincolanti.

■ ■ **Accordi interbancari**

Sono regole stipulate e sottoscritte dalle imprese bancarie con le quali queste ultime si impegnano ad adottare determinate procedure e ad applicare specifiche condizioni nell'erogazione di alcuni servizi. In genere l'accordo è promosso dall'*ABI* (v.).

Scopo dell'accordo è di uniformare la disciplina dei contratti e delle operazioni bancarie e, talvolta, di contenere la concorrenza tra le banche: per tale motivo questi accordi sono stati vietati dalle normative antitrust (v. *Antitrust*).

■ ■ **Accounting** [CONTABILITÀ O RAGIONERIA]

Contrariamente all'opinione comune non è traducibile letteralmente con l'espressione *tenuta dei libri contabili*, che è tradotta dal termine *bookkeeping*. Secondo il Committee on terminology of the American Institute of Accounting, con il termine *accounting* si intende registrare, classificare e riassumere transazioni ed avvenimenti che sono, almeno in parte, di carattere finanziario e interpretarne i risultati. Si considera collegato alla progettazione ed installazione di sistemi di registrazione aziendali miranti a determinare, rappresentare ed interpretare i fatti di gestione di un'azienda e i suoi risultati.

■ ■ **Account manager**

Funzionario d'azienda responsabile dei rapporti con la clientela. Tra i suoi compiti vi sono soprattutto l'ampliamento della committenza e lo sviluppo di nuove relazioni commerciali con i clienti già acquisiti.

■ ■ **Accreditamento netto** (v. *Indebitamento netto*)

■ ■ **Accreditare**

Operazione di registrazione di un valore di una quantità nella sezione destra (*avere*) di un conto intestato ad un determinato oggetto. Il termine ha significato opposto ad *addebitare* (v.). In tecnica bancaria è l'annotazione nel conto corrente di corrispondenza delle somme a di-

sposizione di un cliente (per sconto di cambiali, versamenti e bonifici etc.).

■ **Accumulazione impropria**

Per accumulazione impropria si intende il passaggio in conto capitale di utili realizzati e non distribuiti agli azionisti a titolo di *dividendo* (v.).

■ **A certo tempo data**

Si dice della *cambiale* (v.) tratta che scade dopo un certo tempo non dalla presentazione, ma dalla data di emissione del titolo.

■ **A certo tempo vista**

Si dice della *cambiale* (v.) tratta che scade dopo un certo tempo dalla presentazione al debitore trattario per l'accettazione; qualora il trattario rifiuti l'accettazione, il termine decorre dalla data del protesto che accerta tale rifiuto.

■ **Acid test ratio [QUOZIENTE DI LIQUIDITÀ IMMEDIATA]**

È una espressione di lingua inglese usata nell'ambito dell'analisi di bilancio per indici (v. *Indici di bilancio*) per indicare l'indice di tesoreria. Si ottiene dividendo le attività correnti liquide (escluse le scorte e altre attività non prontamente convertibili in denaro) per le passività correnti. È considerato soddisfacente se è uguale a uno, perché esprime la capacità potenziale dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari di breve periodo mediante le disponibilità liquide dirette (denaro in cassa e nei conti correnti bancari e postali) e l'incasso dei crediti a breve termine, denotando, quindi, una situazione di equilibrio finanziario di breve durata.

■ **AC Nielsen**

Società, sorta negli Stati Uniti ed operante in diversi paesi del mondo (tra cui l'Italia), che svolge la sua attività nel settore delle *ricerche di mercato* (v.). Per estensione il termine indica anche l'insieme delle statistiche raccolte e fornite dalla società stessa circa gli indici di ascolto del pubblico televisivo.

■ **Acquisti intracomunitari art. 38 D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. in L. 29-10-1993, n. 427**

Sono tutte le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro

diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati sul territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

Pertanto, i requisiti necessari affinché si verifichi un acquisto intracomunitario sono:

- l'*acquisto a titolo oneroso* della proprietà o di altro diritto reale su un bene mobile materiale;
- lo *status di operatore economico* del cedente comunitario e del cessionario nazionale;
- la *movimentazione del bene* nel senso che lo stesso deve partire da uno Stato membro ed arrivare in Italia, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario e da terzi per loro conto.

■ **Acquisto di azioni proprie artt. 2357-2359-quarter, codice civile; art. 132 D.Lgs. 24-2-1998, n. 58; D.Lgs. 4-8-2008, n. 142; D.L. 10-2-2009, n. 5, conv. in L. 9-4-2009, n. 33**

Operazione finanziaria con la quale una società compra azioni che rappresentano quote del proprio *capitale sociale* (v.).

L'acquisto di azioni proprie, pur potendo rappresentare una valida forma d'*investimento* delle eccedenze patrimoniali disponibili e/o un modo per *neutralizzare* manovre speculative (nell'ipotesi in cui la società sia quotata), può mettere a repentaglio l'*integrità* del capitale sociale. Inoltre, potrebbe determinare problemi di carattere amministrativo, in quanto il diritto di voto collegato alle azioni proprie dovrebbe essere esercitato dagli amministratori, i quali potrebbero così influenzare la decisione dell'assemblea. È per questo che è prevista una disciplina volta ad assicurare la *trasparenza* dell'operazione attraverso le seguenti *limitazioni*:

- è subordinato all'*autorizzazione* dell'*assemblea dei soci*, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata (non superiore a diciotto mesi) per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo;
- per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il *valore nominale* (v.) delle azioni acquistate non può eccedere la *quinta parte* del capitale sociale;

- deve essere effettuato nei limiti degli *utili* distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo *bilancio* (v. *Bilancio di esercizio*) regolarmente approvato;
- può essere relativo solo ad *azioni interamente liberate*.

Le azioni acquistate *in violazione* delle prescrizioni anzidette debbono essere alienate, secondo le modalità determinate dall'assemblea, entro *un anno* dal loro acquisto. In mancanza deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal Tribunale.

L'acquisto di azioni proprie *non è soggetto* al regime dianzi delineato, allorchando avvenga:

- in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di *riduzione di capitale* (v. *Capitale sociale*), da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- a *titolo gratuito*, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- per effetto di *successione universale*, di *fusione* o di *scissione*;
- in occasione di *esecuzione forzata* per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Nelle ultime tre ipotesi, se il valore nominale delle azioni proprie acquistate supera il limite della quinta parte del capitale, le azioni *eccedenti* tale limite debbono essere alienate, entro *tre anni* dal loro acquisto, secondo le modalità determinate dall'assemblea. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione di capitale: in caso contrario è previsto l'intervento del Tribunale.

Inoltre, fino a quando tali azioni restano in proprietà della società (non sono, cioè, trasferite o annullate):

- il *diritto agli utili* ed il *diritto di opzione* sono attribuiti *proporzionalmente alle altre azioni*;
- il *diritto di voto* è *sospeso* ma, per evitare un abbassamento dei *quorum* assembleari, le azioni sono egualmente computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;

- deve essere costituita e mantenuta una *riserva indisponibile* pari all'importo globale delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio.

■ ■ Activation research

Ricerca di *marketing* (v.) che permette di quantificare la quota di vendite di un prodotto realizzata in un dato periodo grazie ad una specifica azione pubblicitaria.

■ ■ Activity based costing (v. ABC)

■ ■ Activity based management (v. ABM)

■ ■ Actual cost (v. Costo consuntivo)

■ ■ Actual market (v. Mercato a pronti)

■ ■ Addebitare

Registrazione di un importo nella sezione sinistra (*dare*) di un conto intestato ad un determinato oggetto. Si contrappone ad *accreditare* (v.).

In tecnica bancaria è l'annotazione nel conto corrente di corrispondenza dei prelievi, pagamenti e bonifici effettuati da un cliente.

■ ■ Addizionale

È una *imposta* (v.) di carattere eccezionale stabilita dalla legge *una tantum* in momenti di particolare emergenza finanziaria.

Consiste in una quota percentuale che si va ad aggiungere a quanto già dovuto a titolo di imposta ed il cui gettito è, di norma, destinato ad enti pubblici.

All'addizionale si applicano le norme dell'imposta a cui si commisura anche se le due *obbligazioni* tributarie restano *distinte*.

Alcune addizionali sono state istituite per finanziare le Regioni e altri enti locali si pensi, ad esempio, all'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.

Al fine di supportare il processo di decentramento fiscale sono state in seguito istituite l'*addizionale regionale all'IRPEF* (v.) e l'*addizionale provinciale e comunale all'IRPEF* (v.).

■ ■ Addizionale comunale all'IRPEF (v. Addizionale provinciale e comunale all'IRPEF)